

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 522

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FAENZI, DA PRATO, CAPPELLONI, GIADRESCO, ALICI,  
DULBECCO, GUALANDI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIA-  
NA, CONTI, PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, SCARA-  
MUCCI GUAITINI ALBA, CARMENO, RAFFAELLI, MOL-  
NERI ROSALBA, SANGUINETI, QUERCIOLI**

*Presentata l'8 agosto 1979*

### Riforma dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La fine anticipata della VII legislatura parlamentare ha impedito che si concludesse l'*iter* della riforma dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), già avviato dalla Commissione interni con la redazione di un testo unificato. Si tratta perciò, oggi, di riprendere l'iniziativa parlamentare al fine di ristrutturare l'ente in questione e porlo in condizione di assolvere alle importanti funzioni che sono reclamate dalle esigenze del turismo italiano.

La riforma dell'ENIT è richiesta da un largo schieramento unitario: dalle Regioni, dagli operatori turistici, dalle organizzazioni professionali e sindacali. Su questa esigenza si è espressa, in modo concorde, la seconda conferenza nazionale sui problemi del turismo, tenutasi a Roma nell'aprile 1977. Tale riforma è im-

posta, non meno, dalla nuova realtà istituzionale, dall'avvenuto trasferimento alle Regioni delle funzioni e delle competenze in materia di turismo e di industria alberghiera e ad essa fanno riferimento gli stessi decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, e 24 luglio 1977, n. 616. Si tratta perciò di adempiere ad una necessità, disciplinare e mettere ordine in una materia che è di fondamentale importanza per la società e l'economia del nostro Paese.

In questo quadro crediamo utile richiamare all'attenzione degli onorevoli colleghi, alcuni dati che sono relativi all'andamento del turismo italiano: dati che aiutano meglio a comprendere la politica nuova che occorre portare avanti al fine di assicurare un avvenire alla nostra economia turistica e porla in condizione

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di fronteggiare efficacemente le evoluzioni che sono presenti nel mercato turistico mediterraneo, europeo e mondiale. Occorre considerare innanzitutto un dato negativo che si è dovuto registrare nel periodo 1967-1976: arco di tempo nel quale l'Italia ha progressivamente ridotto la sua capacità di attrazione delle correnti turistiche estere ed è scesa dal primo al settimo posto nella graduatoria mondiale; si è vista sfuggire una parte della sua tradizionale clientela europea ed è scesa di 10 punti nell'assorbimento dei flussi turistici diretti nei Paesi e nelle aree rivierasche del Mediterraneo. In questi anni si è molto discusso sulle cause di questa situazione e ci si è interrogati del perché un Paese come il nostro, che ha una storia e una tradizione turistica senza paragoni, che ha un patrimonio naturale, ambientale, storico e artistico impareggiabile, che ha il vantaggio di trovarsi al centro del Mediterraneo non era più capace di tenere il passo con la evoluzione del mercato e della domanda turistica. Certo molte cause sono state alla fine chiaramente individuate: si è detto innumerevoli volte che la politica di sviluppo turistico di questi ultimi trenta anni è stata ad un tempo tumultuosa e disordinata, lasciata alla mercé dell'individualismo più sfrenato. Hanno pesato negativamente la mancata soluzione di molti e impellenti problemi: il disordine territoriale; la forsennata cementizzazione delle coste; la mancata difesa e valorizzazione del nostro patrimonio storico e artistico; il caos e l'insufficienza del nostro sistema dei trasporti; il mancato rinnovamento del nostro sistema ricettivo fra cui va annoverato il progressivo ed in certi casi preoccupante degrado dei nostri centri di vacanza, assediati da seconde case e lottizzazioni private e trasformati più in « alveari » dormitorio che in centri qualificati e capaci di rispondere alle complessive esigenze di ricreazione e di riposo. La mancata tutela delle acque, la carenza di parchi naturali, di attrezzature a sostegno delle esigenze di salute e di cultura hanno progressivamente finito per indebolire la nostra capacità compe-

titiva nei confronti di quei Paesi che si sono avviati più tardi, ma con più cognizione e responsabilità, sulla strada dello sviluppo e della valorizzazione della loro economia turistica.

Negli ultimi tre anni questa situazione è in certa misura migliorata. Hanno contribuito alcune leggi, il maggiore impegno di alcune regioni, una più marcata sensibilità collettiva sui problemi ambientali e, sul piano economico, una significativa ripresa di concorrenzialità della nostra organizzazione turistica è stata provocata dalla svalutazione della nostra moneta. La nostra ripresa, che è stata via via sempre più significativa, sino a consentirci di avere dal turismo un provento valutario superiore ai 5.000 miliardi nel 1978, presenta quindi aspetti che hanno origini diverse e non sempre positive. Su questi diversi aspetti occorre lavorare per forzare alcuni processi e per correggerne altri e giungere a dare vita ad un sistema ed una organizzazione turistica che si arricchisca sul piano qualitativo, si elevi di contenuti e perciò raggiunga quei livelli di efficienza, di competitività e di capacità tali da porci al riparo da possibili ricadute.

Una condizione per evitare tutto questo e per dare una prospettiva al nostro turismo è indubbiamente quella della qualificazione dell'offerta, che siamo andati tratteggiando; ma un'altra condizione altrettanto decisiva è quella di riorganizzare la nostra presenza e la nostra iniziativa all'estero: la propaganda, la promozione, l'individuazione e lo spostamento di flussi organizzati, la ricerca e lo spostamento di nuove utenze a favore dell'offerta italiana. Le possibilità sono a proposito eccezionali e non sempre si sono valutate con la dovuta attenzione. Bisogna qui tener conto che i flussi turistici sono in progressiva espansione: si è passati da 50 milioni di turisti internazionali negli anni « '50 » ad oltre 270 milioni nel 1978. Il turismo nel mondo, secondo le statistiche più recenti, è giunto ad interessare oltre un miliardo di persone l'anno e, il turismo internazionale, secondo le previsioni elaborate dall'OMT, sarà

praticato, entro i prossimi 10-15 anni da non meno di 750-800 milioni di persone. Si è quindi di fronte ad un fenomeno sociale ed economico nuovo, per certi versi impreveduto ed imprevedibile; ad un mercato diverso, in cui a spostarsi non sono le merci ma le persone; ad un settore che inciderà sempre più nel trasferimento dei redditi e delle valute ed entrerà con sempre maggiore forza come fattore di interscambio fra le nazioni.

Comprendere tutto questo è decisivo per un Paese come l'Italia che non ha altre materie prime da esportare e può utilizzare il turismo come fonte riequilibratrice del proprio interscambio. Inoltre non vanno sottovalutati gli effetti generali che saranno prodotti dall'acutizzarsi della crisi energetica e dalla conseguente crisi della economia consumistica: da questo punto di vista anche tutta la politica turistica dovrà essere rivista e riorganizzata ed inserita in una prospettiva di cambiamento che punti a promuovere un modo diverso e più qualificato di vivere. La crescita dei flussi internazionali inciderà altresì — e dobbiamo esserne pienamente consapevoli — negli stessi sviluppi della politica estera dei vari Stati giacché fa entrare in contatti non mediati uomini, culture e tradizioni diverse e quindi concorre a determinare quei rapporti di conoscenza, di comprensione e di collaborazione che sono decisivi per favorire la distensione e l'attivazione di più amichevoli rapporti fra i popoli e le nazioni.

Sorge quindi la necessità obiettiva di avere una « politica estera » per il turismo. Di agire nei mercati internazionali della domanda per presentare una immagine compiuta del nostro Paese, di far conoscere la nostra storia e le nostre tradizioni, il nostro patrimonio storico e artistico, la nostra offerta ricettiva. Da questo punto di vista l'iniziativa italiana è da sempre carente. L'attività dell'ENIT si svolge ormai da anni in modo artigianale ed è in pauroso ritardo con la evoluzione delle situazioni e del mercato. Occorre sottolineare con forza questi limiti, per correggerli e superarli. Carente

è in particolare una iniziativa che sia in grado di favorire l'attivazione di flussi organizzati: giovani, turismo della terza età, turismo culturale, turismo termale e ambientale; carente è il lavoro di organizzazione volto ad offrire una offerta diversificata, preordinata e programmata per il Mezzogiorno, per i periodi di bassa stagione, per itinerari di particolare valore e interesse che siano in grado di corrispondere alle esigenze di studiosi, di scolaresche, di nuclei organizzati di lavoratori. Più in generale si può dire che la iniziativa italiana verso i mercati esteri risente di un mancato raccordo fra la programmazione dell'offerta e la promozione della domanda, fra pubblicità, organizzazione e commercializzazione. Tutto questo determina delle situazioni anomale e contraddittorie che ci portano a richiamare turismo per i periodi o per le zone sature, quando l'offerta non è in grado di soddisfare la domanda; a richiamare flussi individuali e non incidere, invece, su quelli organizzati che sempre più sono gestiti dai grandi *tours operators* stranieri che tendono, in carenza di una nostra efficace presenza ed iniziativa, a determinare un processo di dipendenza e fanno gravare sul nostro turismo pesanti tangenti parassitarie.

Da qui sorge l'esigenza di riformare l'ENIT così da farlo divenire un efficace strumento di raccordo e di iniziativa fra Stato, Regioni e forze economiche e sociali che operano nel settore. Infatti, diversamente da quanto sinora è avvenuto, si pone urgente la necessità di costruire una politica unitaria che tenda a riaggregare l'organizzazione del prodotto, della offerta turistica, con la sua pubblicizzazione e collocazione nel mercato così come si pone la necessità di intervenire a diversi livelli (qualità degli alberghi e dei campeggi, ospitalità del territorio, elevazione dei servizi, efficienza e funzionalità dei trasporti, equilibrio nelle tariffe) per porsi in condizioni di incidere in modo produttivo nella organizzazione della domanda (accordi CEE sul turismo, ristrutturazione dei calendari di ferie, decongestionamento dei tempi e dei luoghi di vacanza).

Per questo la riforma dell'ENIT è una premessa e una condizione. È soprattutto importante che l'ente sia trasformato in strumento unitario, tecnico-operativo del Governo e delle Regioni; che esso operi sulla base di piani annuali e poliennali; che la sua iniziativa sia strettamente correlata e raccordata con la programmazione nazionale e regionale. Si tratta infatti di passare dalle attuali campagne promo-pubblicitarie, che più spesso danno una immagine approssimativa e retorica dell'Italia, ad una azione meglio finalizzata che riesca a saldare i diversi momenti dell'iniziativa pubblica e privata; a portare nelle numerose borse turistiche internazionali e nei diversi mercati esteri una proposta e una offerta che sia in grado di reggere la concorrenza e di acquisire in modo stabile e produttivo nuove fasce di utenza.

Nel ripresentare al Parlamento una nostra proposta di legge di riforma dell'ENIT abbiamo ritenuto utile presentare un testo che recuperasse al massimo le conclusioni unitarie a cui era già pervenuto il Comitato ristretto della Commissione interni. Quel testo è importante non solo perché su esso si era realizzata una ampia convergenza fra i gruppi e i partiti, ma anche perché esso è stato approntato con il contributo determinante delle Regioni e aveva avuto un assenso delle organizzazioni sindacali, professionali e di categoria. Per questo ci siamo limitati ad apportare solo alcuni correttivi tecnici riproponendo però, sulla questione dei controlli, il raccordo diretto con la Presidenza del Consiglio e, quindi, recuperando, su questo punto, la strumentazione che il gruppo comunista aveva già indicato con la proposta di legge n. 1682 presentata il 27 luglio 1977.

Non è da oggi, infatti, che andiamo sostenendo l'opportunità di superare l'attuale Ministero del turismo il quale, ormai privo di funzioni e di competenze amministrative, sta divenendo sempre più fattore di freno e di impedimento al pie-

no dispiegarsi della politica delle Regioni. Ne è prova il fatto che, negli ultimi anni, il Ministero del turismo si è qualificato solo con una serie di provvedimenti antiregionalistici: ha agito da freno bloccando una serie di leggi varate dai consigli regionali relative alla classifica degli alberghi, alla riforma della legislazione sui campeggi, alla ristrutturazione degli enti turistici sub-regionali. Tutto questo ha creato molti disagi, ritardato la politica di intervento a favore del settore e aperto un contenzioso pericoloso che riapre alcuni problemi che erano già stati positivamente risolti con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Se in sede di Comitato ristretto accettammo che in via provvisoria fosse mantenuta una funzione al Ministero del turismo, lo facemmo perché vi era un impegno del Presidente Andreotti a presentare, entro il 1978, un disegno di legge di riforma della Presidenza del Consiglio. Dicemmo allora che avremmo atteso quella proposta e in quella sede dibattuto l'opportunità di superare il Ministero del turismo così da riportare — come fu nel passato — le residue competenze centrali sotto le dirette responsabilità della Presidenza del Consiglio. Occorre infatti considerare che le attività turistiche sono organicamente collegate ad una molteplicità di settori ed una politica turistica moderna è possibile solo se si supera la settorialità e si impegnano in questo campo anche il Ministero dei trasporti, i beni culturali, le partecipazioni statali, la pubblica istruzione, il tesoro, il Ministero degli esteri e del commercio estero. In una parola va ricordato e programmato l'impegno dell'amministrazione centrale dello Stato e, al tempo stesso, ricordato l'impegno dello Stato e delle Regioni. Noi siamo convinti in concreto che per raggiungere risultati in questo campo occorre una autorità e una responsabilizzazione politica diretta della Presidenza del Consiglio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(*Natura dell'Ente*).

L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.

## ART. 2.

(*Funzioni ed attività*).

L'Ente nazionale italiano per il turismo si configura come strumento unitario tecnico-operativo del Governo e delle Regioni, al fine di assicurare la più efficace e produttiva affermazione dell'offerta turistica italiana sul mercato internazionale.

A tale scopo l'ENIT:

a) svolge, attraverso piani annuali e pluriennali, attività di propaganda, di promozione e di organizzazione sui mercati internazionali e pone in essere ogni iniziativa atta a valorizzare le risorse naturali, ambientali, storiche, culturali ed artistiche del paese al fine di incrementare il movimento turistico degli stranieri verso l'Italia;

b) promuove ed attua la diffusione delle informazioni rivolte ai mercati turistici internazionali;

c) istituisce, sopprime, riordina e gestisce delegazioni ed uffici di rappresentanza e di informazione all'estero, nonché uffici turistici alle frontiere;

d) coordina le iniziative di promozione turistica all'estero degli organismi od enti pubblici a carattere nazionale e concorre, d'intesa con le aziende pubbliche di trasporto e con le associazioni di categoria, ad agevolare i viaggi dei turisti stranieri;

e) attua le opportune iniziative all'estero a sostegno dell'attività di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, realizzata da imprenditori e loro as-

sociazioni e cooperative, nonché da altri operatori del settore turistico;

f) raccoglie ed elabora dati statistici sul movimento turistico, attua studi, indagini e ricerche di mercato per l'acquisizione dei necessari elementi conoscitivi da porre a disposizione del Governo, delle Regioni, degli enti locali e degli altri organismi od associazioni che ne facciano richiesta.

L'Ente svolge la propria attività nel quadro della programmazione economica nazionale, degli indirizzi e del coordinamento fra Governo e Regioni, nel rispetto delle competenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

#### ART. 3.

*(Formazione dei piani promozionali).*

Entro il mese di marzo di ogni anno ciascuna regione fa pervenire all'Ente il proprio programma di iniziative promozionali all'estero per l'anno successivo, indicando le proposte che ritiene di realizzare direttamente e quelle di cui richiede l'inserimento nel piano promozionale nazionale.

L'Ente, valutate le indicazioni di ciascuna regione, definisce entro il successivo mese di maggio il piano annuale coordinando quelle parti delle iniziative regionali che presentino caratteri analoghi o una palese dimensione nazionale.

Al piano promozionale annuale, trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge, il Consiglio di amministrazione allega i piani promozionali che le Regioni intendono gestire direttamente allo scopo di agevolare l'intesa di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per lo svolgimento di ulteriori iniziative promozionali che le Regioni intendano realizzare, anche al fine di far fronte a nuove emergenti esigenze, ad integrazione del piano annuale, restano fermi i

criteri di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le Regioni, anche per i programmi da esse gestiti direttamente, si avvalgono di norma delle strutture e delle prestazioni dell'Ente.

#### ART. 4.

(*Organi*).

Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio d'amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Collegio dei revisori.

#### ART. 5.

(*Presidente*).

Il presidente, scelto in una terna di nomi predisposta dal Consiglio d'amministrazione, con esclusione dei propri componenti, fra persone particolarmente esperte in materia di turismo, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il presidente, che dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e il Comitato esecutivo. Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, al quale gli stessi vengono comunicati per la ratifica nella prima riunione successiva.

Nei casi di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito dal vicepresidente, nominato tra i propri membri dal Consiglio d'amministrazione. Al vicepresidente sono attribuiti i compiti indicati nello statuto dell'Ente, nonché quelli eventualmente delegati dal presidente.

Al presidente dell'Ente spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

ART. 6.

(Composizione  
del Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto, oltre che dal presidente:

a) dagli assessori al turismo in carica di ciascuna delle Regioni a statuto ordinario nonché delle regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) da cinque rappresentanti rispettivamente designati dai Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del commercio estero, del tesoro, dei trasporti;

c) da tre rappresentanti designati rispettivamente uno dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), uno dalla Unione delle province italiane (UPI), uno dalla Unione nazionale delle comunità economiche montane (UNCHEM);

d) da sei rappresentanti designati dal CNEL tra esperti in materie turistiche in rappresentanza dei lavoratori interessati al movimento turistico, degli imprenditori operanti nei settori economici maggiormente interessati al movimento turistico, delle associazioni e degli enti che svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile, del movimento cooperativo interessato al settore turistico;

e) da un rappresentante del personale dell'Ente.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina.

## ART. 7.

*(Compiti  
del Consiglio di amministrazione).*

Al Consiglio di amministrazione è attribuito il compito di:

- 1) adottare lo statuto dell'Ente in conformità con gli scopi e le finalità della presente legge;
- 2) deliberare le direttive generali dell'Ente e i programmi di attività annuali e pluriennali;
- 3) approvare i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
- 4) deliberare il regolamento giuridico ed economico del personale;
- 5) deliberare l'ordinamento dei servizi e la istituzione degli uffici di cui alla lettera c) dell'articolo 2;
- 6) deliberare il regolamento di amministrazione;
- 7) nominare i membri del Comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 11;
- 8) predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e sull'andamento della gestione da allegare al bilancio annuale dello Stato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1959, n. 617.

Entro dieci giorni dalla loro emanazione le deliberazioni di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6) del presente articolo sono rimesse per la necessaria approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Decorsi trenta giorni dalla trasmissione di cui sopra senza che il Presidente del Consiglio muova osservazioni, le deliberazioni si intendono immediatamente esecutive.

Per le deliberazioni riguardanti il regolamento giuridico ed economico del personale e quelle con le quali si provvede ad aumentare o a modificare gli

stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità agli accordi sindacali approvati dal Governo va sentito anche il Ministero del tesoro, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 8.

*(Statuto dell'Ente).*

Il nuovo statuto dell'Ente è deliberato dal Consiglio d'amministrazione entro tre mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, udito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 9.

*(Comitato esecutivo).*

Il Comitato esecutivo è costituito, oltre che dal presidente e dal vicepresidente, da cinque componenti eletti in seno al Consiglio d'amministrazione.

Il Comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, ed in particolare per quanto riguarda:

- a) gli impegni di spesa;
- b) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultrannuali;
- c) le accettazioni di lasciti e di donazioni;
- d) le liti attive e passive;
- e) ogni altro provvedimento attribuito alla sua competenza dallo statuto.

Le deliberazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono sottoposte all'approvazione del Consiglio d'amministrazione nella prima riunione successiva.

## ART. 10.

*(Controllo della gestione).*

Il controllo della gestione dell'Ente è demandato ad un collegio di revisori, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il collegio dura in carica cinque anni dal decreto di nomina ed è composto da tre membri, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro e dal Presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa. Il consigliere della Corte dei conti funge da presidente del collegio.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto ed esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del tesoro nonché alle presidenze delle Giunte regionali e delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

## ART. 11.

*(Comitato tecnico-consultivo).*

Il Consiglio d'amministrazione provvede a nominare un Comitato tecnico-consultivo con il compito di esprimere pareri sulla idoneità delle iniziative dirette a promuovere l'intero quadro delle componenti dell'offerta turistica nazionale.

I criteri per la composizione ed il funzionamento del Comitato stesso sono determinati dallo statuto dell'Ente in modo da garantire anche la presenza di un esperto segnalato da ciascuna Regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

## ART. 12.

(Direttore generale).

Il Direttore generale è assunto con delibera del Consiglio di amministrazione, per la durata di cinque anni, rinnovabile, anche nell'ambito dei funzionari dell'Ente o della pubblica amministrazione tenuto conto di comprovati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente medesimo.

Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo espletando le funzioni di segretario con voto consultivo, cura l'esecuzione delle delibere degli organi dell'Ente, sovrintende alle attività di tutti gli uffici dell'Ente ed esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto o affidato dagli organi dell'Ente.

Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Al termine del mandato al direttore generale è riconosciuto l'ingresso, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Ente con la qualifica e nelle posizioni corrispondenti a quelle rivestite al momento della sua nomina a direttore generale.

## ART. 13.

(Esercizio finanziario).

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alle spese per il proprio funzionamento l'Ente provvede con:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi delle Regioni e di altri enti pubblici, in relazione agli incarichi dagli stessi affidati all'ente;
- c) proventi patrimoniali e di gestione;
- d) altre entrate eventuali.

## ART. 14.

*(Contributo dello Stato).*

A decorrere dall'anno finanziario 1980, il contributo dello Stato per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente è elevato a lire 30 miliardi.

Al maggiore onere annuo di lire 22 miliardi e 985 milioni si farà fronte mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 - secondo comma - del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con legge di bilancio il Governo può aumentare le dotazioni del contributo dello Stato in ragione dei programmi e delle esigenze di gestione dell'Ente.

## ART. 15.

*(Norma transitoria).*

Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione, restando prorogati fino alla scadenza del predetto termine i poteri di quello in carica.

Nella sua prima seduta il Consiglio di amministrazione formula la terna di nomi di cui al primo comma dell'articolo 5. Il consigliere più anziano di età funge da presidente della seduta.

Con il decreto di nomina del nuovo presidente cessano i poteri del presidente scaduto.

## ART. 16.

*(Norma finale).*

È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, recante il riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ed ogni altra norma in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.